

**PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE DI
DIGITOUCH S.P.A.**

Premessa

La presente procedura per le operazioni con parti correlate (di seguito la “**Procedura**”) è volta a individuare il procedimento relativo alla gestione delle operazioni con parti correlate effettuate da Digitouch S.p.A. (di seguito la “**Società**”) direttamente o per il tramite di Società Controllate, al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale in seguito alla quotazione delle azioni della Società sull’AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”).

In conformità a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (il “**Regolamento Emittenti AIM**”), la Procedura è stata predisposta sulla base dell’art. 10 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (il “**Regolamento CONSOB**”).

La Procedura contiene la disciplina applicabile a due categorie di operazioni con parti correlate: (i) le Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate (come di seguito definite) e (ii) le Operazioni di Minore Rilevanza con Parti Correlate (come di seguito definite), prevedendo specifiche disposizioni in merito all’istruttoria e all’approvazione delle stesse.

La Procedura non trova applicazione nei confronti di alcune categorie di operazioni con parti correlate, tra cui, le Operazioni di Importo Esiguo (come di seguito definite) e le deliberazioni relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo (ove costituito).

La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 9 marzo 2015 – previo parere dell’amministratore indipendente – ed entra in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sull’AIM Italia.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni del Regolamento CONSOB (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM).

Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento Consob (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM) – in particolare con riferimento alle definizioni di “Operazioni con Parti Correlate”, “Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate” e “Parti Correlate” – si intendono automaticamente incorporate nella presente Procedura, e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza.

Fermo restando quanto previsto ai punti successivi della presente Procedura, il principale responsabile della sua corretta e costante applicazione è il Consiglio di Amministrazione.

Resta comunque inteso che, in conformità all'articolo 4, comma 6 del Regolamento CONSOB, è compito del Collegio Sindacale vigilare sulla conformità della presente Procedura ai principi del Regolamento CONSOB, nonché sulla osservanza della Procedura stessa.

Articolo 1. Definizioni

1.1. Ai fini della presente Procedura i termini in maiuscolo hanno il significato di seguito indicato:

- (a) **Amministratori Indipendenti:** gli amministratori che siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF e dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.
- (b) **Amministratori non Correlati:** indica gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata operazione dalle sue parti correlate.
- (c) **Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o Comitato:** il comitato composto da tutti gli Amministratori Indipendenti di volta in volta in carica, fermo restando che, qualora sia presente nel Consiglio di Amministrazione un solo Amministratore Indipendente, il comitato si riterrà validamente costituito con la sola presenza di tale Amministratore Indipendente. Restano comunque applicabili i Presidi Equivalenti di cui all'articolo 4 della presente Procedura.
- (d) **Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard:** condizioni simili a quelle normalmente utilizzate nei confronti di soggetti non rientranti nella definizione di Parte Correlata, per operazioni di natura, entità e rischio equivalenti. Rientrano altresì nella presente categoria le condizioni basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre un determinato corrispettivo.
- (e) **Consigliere Delegato:** indica l'amministratore delegato della Società o ciascuno degli amministratori cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato proprie attribuzioni.
- (f) **Disposizioni AIM Parti Correlate:** le Disposizioni AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale – Parti Correlate – 2012.
- (g) **Funzione Responsabile:** la funzione competente per la singola operazione con Parti Correlate secondo quanto previsto dalla normativa interna della Società ovvero, in mancanza, l'organo o il soggetto delegato se non ci si avvale di alcuna struttura interna. Nel caso di operazioni compiute per il tramite di eventuali società controllate, la Funzione Responsabile è quella funzione della società competente per il previo esame o la previa approvazione della singola operazione che la società controllata intende compiere.
- (h) **Interessi Significativi:** ai fini della presente Procedura, la valutazione in merito alla significatività di un interesse di una Parte Correlata con riguardo ad una operazione, viene realizzata in considerazione della sua natura, del suo ammontare e di ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della valutazione. La valutazione è effettuata dal Consigliere Delegato il quale potrà avvalersi del parere del Comitato ovvero, qualora necessario, di esperti indipendenti all'uopo nominati. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate. Interessi significativi possono sussistere qualora, in aggiunta alla mera

condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari dipendenti in misura rilevante dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta. La valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione direttamente dipendente dall'andamento della controllata – ivi inclusi i citati piani di incentivazione – rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del dirigente con responsabilità strategiche.

- (i) **Operazione con Parti Correlate o Operazione:** qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse in tale nozione: (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche, fatti salvi i casi di cui al successivo articolo 16. Restano escluse dalla definizione di Operazione con Parti Correlate quelle operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni (quali, a titolo esemplificativo, le scissioni in senso stretto di tipo proporzionale e gli aumenti di capitale in opzione).
- (j) **Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di società controllate:** indica le Operazioni con Parti Correlate effettuate dalle società controllate dalla Società con Parti Correlate a quest'ultima e sottoposte al suo preventivo esame o approvazione, in forza delle disposizioni emanate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Società, dei processi decisionali interni o delle deleghe conferite a esponenti aziendali della Società;
- (k) **Operazioni di Importo Esiguo:** le Operazioni il cui controvalore annuo (al netto di eventuali tasse imposte o oneri) sia, per singola Operazione, inferiore ad Euro 100.000,00.
- (l) **Operazioni di Maggiore Rilevanza:** indica le "operazioni di maggiore rilevanza" come definite sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 2 alle Disposizioni AIM Italia Parti Correlate.
- (m) **Operazioni di Minore Rilevanza:** tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.
- (n) **Operazioni Ordinarie:** un'Operazione rientrante nell'attività ordinaria della Società o delle sue società controllate ovvero rientrante nelle connesse attività finanziarie, che sia stata conclusa a condizioni di mercato ovvero a condizioni equivalenti.
- (o) **Parti Correlate:** ai fini della presente procedura un soggetto è "Parte Correlata" se: (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone: (i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo; (ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima; (iii) **esercita** il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti; (b) è una società collegata della Società; (c) è una joint venture in cui la Società è una partecipante; (d) è un amministratore o uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante; (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d); (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto; (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od

estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

- (p) **Parti Correlate Dirette:** si intendono le Parti Correlate di cui sopra alle lettere (a) e (d).
- (q) **Presidi Equivalenti:** i presidi indicati nel successivo articolo 4 della presente Procedura da adottare a tutela della correttezza sostanziale dell'Operazione qualora, in relazione a una determinata Operazione, non sia possibile costituire il Comitato secondo le specifiche regole di composizione;
- (r) **Regolamento Consob:** il regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche;
- (s) **Regolamento Emittenti AIM:** indica il Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale del 15 settembre 2014 e successive modifiche.
- (t) **TUF:** Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.

1.2. Tutti i termini in maiuscolo non specificamente definiti nella presente Procedura avranno il significato loro attribuito nel Regolamento CONSOB.

Articolo 2. Individuazione delle Parti Correlate

2.1. Al fine di agevolare le attività di monitoraggio e di controllo della Società, le Parti Correlate Dirette sono tenute anche in relazione alle Parti Correlate ad esse riferibili, a fornire per iscritto al Consigliere Delegato i dati e le informazioni idonee a consentire la tempestiva identificazione di tutte le Parti Correlate esistenti, aggiornando tempestivamente di volta in volta le informazioni precedentemente rese.

2.2. Il Consigliere Delegato tiene, anche attraverso apposita funzione aziendale, un elenco aggiornato delle Parti Correlate e rimette, in caso di dubbi e/o controversie, al Collegio Sindacale l'individuazione di eventuali Parti Correlate.

2.3. Ciascuna Parte Correlata Diretta è tenuta a fornire preventiva comunicazione al Consigliere Delegato nel caso in cui essa stessa, o sue Parti Correlate, intendano porre in essere, anche indirettamente, Operazioni di Importo non Esiguo di qualsiasi natura con la Società o sue società controllate.

2.4. Nello svolgimento di quanto previsto dalla presente Procedura, il Consigliere Delegato potrà avvalersi di apposita funzione aziendale.

Articolo 3. Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

3.1. Il Comitato si riunisce su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero del Consigliere Delegato nei casi previsti dall'articolo 5 della presente Procedura. Nella richiesta sono indicati: (i) i componenti del Comitato in ossequio alle regole di composizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) della presente Procedura; (ii) il nominativo del soggetto chiamato a ricoprire la carica di Presidente

Comitato e (iii) il termine entro il quale il Comitato deve rilasciare il parere ai sensi del successivo articolo 6.

3.2. I soggetti individuati quali componenti del Comitato sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione per la quale il Comitato è chiamato a riunirsi, al fine di consentire l'eventuale applicazione dei Presidi Equivalenti di cui al successivo articolo 4 della presente Procedura.

3.3. Le riunioni del Comitato possono tenersi anche per teleconferenza / audio-conferenza o per procedura di consultazione scritta, purché sia assicurata a ciascun membro una adeguata informazione nonché la possibilità di partecipare attivamente alla decisione. La decisione è adottata per iscritto a maggioranza dei membri del Comitato presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Articolo 4. Presidi Equivalenti

4.1. Nel caso in cui non sia possibile costituire un Comitato in composizione collegiale, il parere è rilasciato dall'unico Amministratore Indipendente non correlato eventualmente presente o, in sua assenza: (i) dal [Presidente del Collegio Sindacale a condizione che lo stesso non sia, rispetto alla specifica Operazione, Parte Correlata; o (ii) da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

4.2. In caso di ricorso ad uno dei Presidi Equivalenti di cui al presente articolo 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate circa il procedimento che deve essere seguito dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Articolo 5. Istruttoria delle Operazioni con Parti Correlate

5.1. Prima di effettuare qualsiasi Operazione, la Funzione Responsabile verifica se la controparte risulti essere una Parte Correlata.

5.2. Qualora ritenga che l'Operazione sia un'Operazione con Parte Correlata, la Funzione Responsabile comunica al Consigliere Delegato i dati dell'Operazione affinché quest'ultimo verifichi:

- (a) se l'Operazione rientra nei casi di esenzione;
- (b) se l'Operazione sia in attuazione di una Delibera-Quadro; e
- (c) se l'Operazione rientra fra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o fra le Operazioni di Minore Rilevanza.

5.3. Qualora l'Operazione rientri in una delle ipotesi di cui all'articolo 5.2, lettere (a) e (b) che precedono, il Consigliere Delegato ne informa la Funzione Responsabile. La Funzione Responsabile dovrà comunicare al Consigliere Delegato del compimento dell'Operazione non appena la stessa sia stata conclusa.

5.4. Qualora l'Operazione non rientri in una delle ipotesi di cui all'articolo 5.2, lettere (a) e (b) che precedono, il Consigliere Delegato sottopone tempestivamente l'Operazione all'attenzione del Comitato,

fornendo ad esso le informazioni in suo possesso e indicando - se necessario - il termine entro cui il Comitato deve esprimere il proprio parere. Il Comitato si costituirà e procederà poi alla valutazione dell'Operazione, ai sensi della presente Procedura.

5.5. In caso di dubbio sulla riconducibilità dell'Operazione ad una delle ipotesi di cui all'articolo 5.2, lettere (a) e (b) che precedono il Consigliere Delegato sottoporrà al Comitato il compimento di tale valutazione fornendo ad esso le informazioni in suo possesso.

5.6. Al fine di consentire al Comitato di rilasciare il parere motivato: (a) il Consigliere Delegato, supportato dalla Funzione Responsabile, fornirà con congruo anticipo al Comitato informazioni complete e adeguate in merito alla specifica Operazione con Parti Correlate. In particolare, tali informazioni dovranno riguardare almeno l'indicazione della Parte Correlata, la natura della correlazione, l'oggetto, il corrispettivo previsto e gli altri principali termini e condizioni dell'Operazione, la tempistica prevista, le motivazioni sottostanti l'Operazione nonché gli eventuali rischi per la Società ed eventualmente per le sue controllate; (b) qualora si ritenga che le condizioni dell'Operazione rispecchino le Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, il Consigliere Delegato, supportato dalla Funzione Responsabile, dovrà fornire oggettivi elementi di riscontro.

Articolo 6. Parere del Comitato sulle Operazioni con Parti Correlate

6.1. Una volta ricevute le informazioni dal Consigliere Delegato, il Comitato, in tempo utile per l'approvazione dell'Operazione, e comunque entro e non oltre il termine eventualmente indicato dal Consigliere Delegato ai sensi dell'articolo 5.4 che precede, dovrà fornire tempestivamente all'organo competente a decidere l'approvazione dell'Operazione un'adeguata informativa in merito all'istruttoria condotta sull'Operazione da approvare e rilasciare il proprio parere motivato, avente ad oggetto l'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

6.2. Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno potrà avvalersi, a spese della Società, della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui sarà valutata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse. In tal caso, l'ammontare massimo di spesa per i servizi dell'esperto indipendente non potrà superare il 5 % del controvalore dell'Operazione.

6.3. L'informativa resa dal Comitato dovrà esplicitare l'*iter* logico della posizione assunta e, quantomeno, la natura della correlazione, l'oggetto, i principali termini, anche economici, le condizioni e le modalità esecutive dell'Operazione, nonché gli eventuali rischi per la Società e le sue controllate. Il Comitato dovrà inoltre trasmettere integralmente all'organo competente a decidere sull'Operazione anche altri eventuali pareri rilasciati in relazione all'Operazione, ivi inclusi i pareri rilasciati da eventuali esperti indipendenti.

Articolo 7. Approvazione delle Operazioni con Parti Correlate

7.1. In conformità a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 13 del Regolamento Emittenti AIM e dell'articolo 10 del Regolamento CONSOB, la Società si avvale della facoltà di applicare alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza, pertanto la disciplina di cui al presente articolo 7 troverà applicazione sia con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza sia con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza.

7.2. L'organo competente a decidere sull'Operazione con Parti Correlate decide previo parere motivato non vincolante rilasciato dal Comitato ai sensi dell'articolo 6 della presente Procedura.

7.3. Successivamente alla decisione dell'organo competente in ordine all'Operazione, lo stesso comunica senza indugio l'esito di tale decisione al Consigliere Delegato e alla Funzione Responsabile.

Articolo 8. Operazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione

8.1. Qualora l'Operazione rientri nella competenza del Consiglio di Amministrazione, è trasmessa al Consiglio di Amministrazione un'informativa completa e adeguata sull'Operazione che si intende realizzare, in tempo utile per consentire al Consiglio di Amministrazione un'accurata valutazione della Operazione proposta e comunque almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data della riunione consiliare. In ogni caso, l'informativa fornita al Consiglio di Amministrazione dovrà contenere:

- (a) l'indicazione delle caratteristiche generali dell'Operazione (in particolare dell'oggetto, delle motivazioni, del corrispettivo, della tempistica e della natura della correlazione);
- (b) l'indicazione delle modalità di determinazione del corrispettivo e/o delle principali condizioni e termini suscettibili di generare obbligazioni in capo alla Società;
- (c) l'indicazione di eventuali interessi (per conto proprio o di terzi) di cui i componenti degli organi sociali siano portatori rispetto all'Operazione.

8.2. Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione che approva un'Operazione con Parti Correlate dovrà indicare le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento della stessa nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'Operazione.

8.3. Qualora le condizioni dell'Operazione siano definite Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, la documentazione predisposta dovrà contenere elementi di riscontro.

8.4. Le Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate da quest'ultimo anche in presenza di un parere contrario del Comitato, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati dal Comitato stesso, a condizione che il compimento dell'Operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria della Società. L'Assemblea delibera sull'Operazione con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'Operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione. Il compimento dell'Operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

8.5. La medesima procedura di cui al presente articolo 8 trova applicazione per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle proposte di deliberazione di Operazioni con Parti Correlate da sottoporre all'Assemblea allorché tali Operazioni siano di competenza dell'Assemblea o debbano essere

da questa autorizzate.

Articolo 9. Operazioni di competenza assembleare

9.1. Qualora un'Operazione sia di competenza dell'Assemblea o debba essere da questa autorizzata, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea si applicano le disposizioni circa il procedimento di istruttoria, valutazione e approvazione delle Operazioni con Parti Correlate previsto dalla presente Procedura.

9.2. Il verbale della deliberazione assembleare di approvazione di ciascuna Operazione con Parti Correlate deve recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

9.2. Le Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate di competenza dell'Assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o ad essa sottoposte, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'Operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione. Il compimento dell'Operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

9.3. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo (come di seguito definito) pubblicato ai sensi dell'articolo 13 della presente Procedura, la Società, entro il ventunesimo giorno prima dell'Assemblea dei Soci, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale con le modalità indicate nell'articolo 17 del Regolamento Emittenti AIM, una versione aggiornata del Documento Informativo. Le informazioni già pubblicate potranno essere solo richiamate nel nuovo documento, con riferimento a quanto già pubblicato.

Articolo 10. Approvazione di Delibere-Quadro

10.1. Il Consiglio di Amministrazione può adottare Delibere-Quadro che prevedano il compimento da parte della Società direttamente o per il tramite di società controllate di serie di Operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione (le "Delibere-Quadro").

10.2. Le Delibere-Quadro dovranno essere approvate secondo il procedimento stabilito per l'approvazione di una singola Operazione con Parti Correlate in funzione dell'ammontare massimo complessivo previsto, e dovranno riferirsi a operazioni sufficientemente determinate, indicando quantomeno:

- (a) la durata della Delibera-Quadro, che in ogni caso non dovrà essere superiore ad un anno;
- (b) l'ammontare massimo previsto, in Euro, del complesso delle Operazioni oggetto della Delibera-Quadro;
- (c) il numero massimo delle previste di Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste;

- (d) l'impegno a fornire al Consiglio di Amministrazione una completa informativa sull'attuazione delle Delibere-Quadro su base almeno trimestrale.

10.3. Qualora sia prevedibile che l'ammontare massimo delle Operazioni superi la soglia per la determinazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza come stabilita all'Allegato 2 delle Disposizioni AIM Parti Correlate, la Società, in occasione dell'approvazione della Delibera-Quadro, pubblicherà un Documento Informativo ai sensi dell'articolo 13 della presente Procedura.

10.4. Alle singole Operazioni concluse in attuazione di una Delibera-Quadro non si applicano le disposizioni relative al procedimento di istruttoria, valutazione e approvazione che precedono.

10.5. Il Consigliere Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni tre mesi, sull'attuazione delle Delibere-Quadro nel trimestre di riferimento.

10.6. In particolare, il Consigliere Delegato informa il Consiglio di Amministrazione sulle Operazioni concluse in attuazione delle Delibere-Quadro, indicando per ciascuna:

- (a) la controparte con cui l'Operazione è stata posta in essere;
- (b) una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione;
- (c) le motivazioni e gli interessi dell'Operazione nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- (d) le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate e (ove rilevante) la riferibilità agli standard di mercato.

Articolo 11. Società controllate e collegate, direzione e coordinamento

11.1. Le disposizioni relative ai procedimenti di istruttoria, valutazione e approvazione che precedono non si applicano a quelle Operazioni con o tra società controllate o collegate, a condizione che nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società.

11.2. Qualora la Società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle Operazioni con Parti Correlate influenzate da tale attività il parere previsto all'art. 6 della presente Procedura dovrà recare puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'Operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione con Parte Correlata.

Articolo 12. Operazioni con Parti Correlate per il tramite di società controllate

12.1. La presente Procedura si applica, *mutatis mutandis*, anche alle Operazioni effettuate per il tramite di società controllate, fiduciari o interposte persone.

12.2. Prima di effettuare una Operazione, la società controllata, in virtù della propria organizzazione interna, verifica se la controparte rientra fra i soggetti definiti quali Parti Correlate.

12.3. Qualora non trovi applicazione uno dei casi di esclusione, la Società Controllata informa tempestivamente il Consigliere Delegato, trasmettendogli le informazioni e la documentazione necessaria per dare corso a quanto previsto dalla presente Procedura. In base alle informazioni ricevute, il Consigliere delegato valuta, se del caso, se avviare la procedura di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 9.

12.4. Successivamente all'approvazione dell'Operazione o al compimento della stessa, la società controllata fornisce tempestivamente al Consigliere Delegato le informazioni necessarie affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi di cui alla presente Procedura, e predispone una specifica informativa per il primo Consiglio di Amministrazione utile della Società.

Articolo 13. Informativa periodica

13.1. Il Consigliere Delegato fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, un'informativa completa sulle Operazioni con Parti Correlate eseguite.

13.2. Il dettaglio delle singole Operazioni deve riportare almeno le seguenti informazioni:

- (a) la controparte con cui ciascuna Operazione è stata posta in essere;
- (b) una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni di ciascuna Operazione;
- (c) le motivazioni di ciascuna Operazione e gli interessi ad essa collegati nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.

13.3. Il Consiglio di Amministrazione della Società fornisce nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, informazioni su:

- (a) sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- (b) sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del Codice Civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- (c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

13.4. Tali informazioni possono essere incluse nella documentazione finanziaria periodica anche mediante riferimento ai Documenti Informativi (come *infra* definiti) eventualmente pubblicati in occasione dell'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, riportando eventuali aggiornamenti significativi.

13.5. Qualora per qualsiasi motivo non sia stato trasmesso apposito comunicato stampa al mercato in ragione di Operazioni con Parti Correlate eseguite e/o approvate in presenza di parere negativo del Comitato Parti Correlate, deve essere messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto, del corrispettivo delle Operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al

documento o sul sito internet della Società.

Articolo 14. Informazione al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate

14.1. In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, anche se da realizzarsi da parte di società controllate italiane o estere, il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà predisporre un documento informativo - ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Regolamento Emittenti AIM - redatto ai sensi dell'articolo 2 e dell'Allegato 3 delle Disposizioni AIM Parti Correlate (il "**Documento Informativo**").

14.2. Il Documento Informativo dovrà essere predisposto anche qualora, nel corso dell'esercizio sociale, la Società concluda con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati a quest'ultima o alla Società, diverse Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza indicate nell'Allegato 2 delle Disposizioni AIM Parti Correlate e nel Regolamento CONSOB . Ai fini del presente comma rilevano anche le Operazioni compiute da società controllate italiane o estere mentre non si considerano le Operazioni eventualmente escluse ai sensi della presente Procedura. Qualora l'utilizzo degli indici di cui al Regolamento CONSOB dia luogo a un risultato manifestamente ingiustificato in considerazione delle specifiche circostanze, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può richiedere a Borsa Italiana S.p.A. di indicare modalità alternative da osservare per il calcolo del cumulo.

14.3. La Società mette il Documento Informativo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nell'art. 26 del Regolamento Emittenti AIM, entro 7 (sette) giorni dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente, ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile..

14.4. Nel rispetto del medesimo termine previsto per la pubblicazione del Documento Informativo, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo o sul proprio sito internet, gli eventuali pareri resi dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e/o dagli esperti indipendenti eventualmente nominati.

14.5. Qualora l'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza sia di competenza dell'assemblea dei Soci, il Documento Informativo è messo a disposizione entro i 7 (sette) giorni successivi dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo, la Società, mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale una nuova versione del Documento Informativo secondo tempistiche in ogni caso in grado di consentire ai soci una compiuta valutazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza.

14.6. Qualora il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato da un cumulo di Operazioni con Parti Correlate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 (quindici) giorni successivi dall'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Tale Documento Informativo dovrà contenere informazioni, anche su base aggregata per Operazioni omogenee, su tutte le singole Operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le Operazioni che determinano il superamento della soglia di rilevanza siano compiute da Società Controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 (quindici) giorni successivi dal momento in cui la Società ha avuto notizia

dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina il superamento della soglia.

Articolo 15. Informazioni ex articolo 11 Regolamento Emittenti AIM

15.1. Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di informativa *price sensitive* previsti dall'articolo 11 del Regolamento Emittenti AIM, e pertanto debba essere comunicato al pubblico ai sensi e per gli effetti della "Procedura relativa alla comunicazione delle Informazioni Privilegiate" della Società, il comunicato da diffondere al pubblico dovrà contenere le seguenti informazioni:

- (a) l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- (b) la denominazione o il nominativo della Parte Correlata;
- (c) l'indicazione dell'eventuale superamento delle soglie di rilevanza previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un Documento Informativo ai sensi dell'articolo 14 della presente Procedura;
- (d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dall'articolo 16 della presente Procedura;
- (e) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario indipendenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Articolo 16 Esclusioni ed esenzioni

16.1. In conformità alle disposizioni dell'articolo 13 del Regolamento CONSOB, le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano:

- (a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile;
- (b) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- (c) alle Operazioni di Importo Esiguo, come individuate ai sensi dell'art. 1.1 lettera (k) della presente Procedura.

16.2. Fermo quanto previsto dall'art. 15 della presente Procedura, ove applicabile, restano esclusi dall'applicazione delle disposizioni della presente Procedura:

- (a) le deliberazioni, diverse da quelle indicate nell'articolo 16.1, lettera (a) che precede in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
- (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
 - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - (iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 - (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- (b) le Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard. In tal caso, essendo esclusi gli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza dall'art. 13 della presente Procedura, fermo restando quanto disposto dall'art. 11 del Regolamento Emittenti AIM, la Società:
- (i) indica, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni nelle relazioni sulla gestione, quali tra le Operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nel presente paragrafo;
 - (ii) ove la Società sia qualificabile come società con azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante, nella relazione sulla gestione indicherà altresì la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista nel presente paragrafo;
- (c) le Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo;
- (d) le Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le Operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società; gli interessi sono ritenuti tali dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando che non si considerano Interessi Significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le Società Controllate o le Società Collegate e fermo restando che, in ogni caso, sussistono Interessi Significativi di altre parti correlate della Società (i) qualora uno o più amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche della Società beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o comunque su remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle Società Controllate o Società Collegate con le quali l'Operazione è svolta; e (ii) qualora il soggetto che, anche indirettamente, controlla la Società detiene nella Società Controllata o Società Collegata con cui l'Operazione è svolta una partecipazione il cui peso effettivo è maggiore rispetto al peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società;

- (e) alle ulteriori Operazioni indicate nell'articolo 7 delle Disposizioni AIM Parti Correlate, in quanto compatibili con la disciplina applicabile alla Società (ivi incluse le ipotesi di operazioni compiute sulla base di istruzioni impartite da autorità di vigilanza).

Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 15 della presente Procedura.

16.3. Le esclusioni sopra indicate sono comunicate al pubblico in conformità all'articolo 5 del Regolamento CONSOB, così come applicabile in conformità al combinato disposto dell'art. 10 del Regolamento CONSOB e dell'articolo 13 del Regolamento Emittenti AIM.

16.4. Le ipotesi di esclusione previste nel presente articolo trovano applicazione anche alle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di società controllate di cui all'articolo 12 della presente Procedura.

16.5 In caso di urgenza, e qualora l'approvazione di un'operazione non sia di competenza assembleare e non debba essere da questa autorizzata, la stessa può essere approvata in deroga a quanto previsto dalla presente procedura a condizione:

- a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un Consigliere Delegato o del comitato esecutivo, il presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
- b) tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
- c) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. L'organo di controllo riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e sul sito internet della Società con le modalità indicate all'articolo 17 del Regolamento Emittenti AIM. Tali documenti possono essere contenuti nel Documento Informativo;
- e) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea la Società metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate all'articolo 17 del Regolamento Emittenti AIM, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

Articolo 19. Modifiche

19.1. La presente Procedura potrà essere modificata solo per iscritto e nel rispetto di quanto indicato all'articolo 1, terzo comma, delle Disposizioni AIM Parti Correlate.

Articolo 18. Disposizioni Finali

18.1. La presente Procedura è soggetta a verifica con cadenza almeno triennale ed in ogni caso quando intervengono modifiche significative degli assetti proprietari o quando sia riscontrato un eventuale difetto nella prassi applicativa.